



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

A tutti gli
Ordini dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 8 agosto 1995
Rif. P/CR.c/3400

CIRCOLARE N° 21

OGGETTO: Legge 155/89, art. 4, comma 12 bis; riduzione dei minimi di tariffa

Questo Consiglio Nazionale,

- visto l'art. 4, comma 12 bis, della Legge 155/89;
- visti i diversi e contrastanti pareri legali espressi sull'argomento;

riassume di seguito il proprio motivato convincimento sulla questione.

Il comma 12 bis dell'art. 4 della L. 155/89 recita testualmente:

"Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri Enti Pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti Pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".

La suddetta norma, che fa parte di una legge intitolata "Disposizioni in materia di finanza pubblica", persegue l'evidente anche se non dichiarata finalità di conseguire economie nel campo delle prestazioni professionali rese per la realizzazione di opere pubbliche ed i professionisti delle cui prestazioni parla sono gli appartenenti a tutte le categorie, geologi compresi; altrimenti la norma avrebbe dovuto chiaramente individuare i soggetti interessati dal provvedimento.

Ovviamente, affinché la riduzione possa essere operata, devono ricorrere tutte le condizioni previste (deve trattarsi di opere pubbliche o di interesse pubblico.... etc.).

Da sottolineare che tale riduzione "non può superare il 20%", e quindi può essere anche notevolmente inferiore.

Con riferimento all'applicabilità del disposto alla totalità delle prestazioni svolte dai geologi, ivi comprese quelle computabili con l'onorario a quantità (es. indagini per adeguamenti degli strumenti urbanistici) e con le vacanze, si ritiene che la norma è senz'altro applicabile anche agli onorari a quantità ed a vacanza perchè le "prestazioni" dei professionisti sono una dizione così ampia da ricomprendere qualunque attività resa allo Stato e agli altri Enti Pubblici, con esclusione dei soli rimborsi spese.

Alla luce di queste osservazioni il Consiglio Nazionale ritiene che il geologo che aderisca all'invito (peraltro perentorio) di praticare la riduzione non possa essere imputato di illecito disciplinare.

Poichè la legge si presta, comunque, ad interpretazioni diversificate e non potendosi proporre quesiti ad un organo competente quale la Corte dei Conti perchè istituzionalmente non preposto a consulenza, non resta altra possibilità che impugnare davanti al T.A.R. ogni provvedimento amministrativo che pretenda di ridurre la tariffa dei geologi sotto i minimi, per arrivare ad una **interpretazione giurisdizionale** del dettato legislativo.

Sul problema dei minimi "inderogabili" la dottrina e la giurisprudenza sono vaste e concordi nel ritenere che si qualificano tali solo quelli **espressamente** così definiti dalla legge. Tuttavia, anche se i minimi dei geologi mancano di siffatta espressa aggettivazione, gli iscritti non devono praticare tariffe inferiori (fatta eccezione per i limitati casi eventualmente stabiliti per legge) perchè lederebbero un principio dettato da una legge primaria com'è quella dell'art. 2233 del Codice Civile e da un preciso disposto regolamentare del C.N.G..



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro De Paola", is written over the printed name.